



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n /2022 R.G.E.- 1

Il G.E.

letto il ricorso *ex art.* 617, co. 2, c.p.c., con contestuale istanza cautelare, depositato in data 01/12/2025 dalla parte esecutata _____ e _____, avverso il provv. 12/11/2025, nella sola parte in cui è stata disposta la sospensione soggettiva parziale (e non totale) dell'esecuzione, a fronte di provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 20, co. 7, l. 44/1999 a beneficio della sola società esecutata (non sono state effettivamente impugnate le ulteriori statuizioni, incluse quelle afferenti alla salvezza dell'aggiudicazione; la società esecutata, unica istante in data 10/11/2025 circa la sospensione dell'esecuzione, non ha opposto il provvedimento);

rilevato che, sulla scorta della già richiamata Cass., Sez. Un., n. 21854/2017, nonché alla luce dell'art. 623 c.p.c., il G.E. non può sindacare né la ritenuta sussistenza dei presupposti per il rilascio della provvidenza sospensiva, né l'idoneità della procedura esecutiva a incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'esecutato (di competenza del P.M.); spetta invece al G.E. il controllo della riconducibilità del provvedimento all'art. 20, co. 7, l. n. 44/1999, l'accertamento che esso riguardi uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo Ufficio e la verifica che, nel processo esecutivo in corso, o da iniziare, decorra un termine in ordine al quale lo stesso possa dispiegare i suoi effetti;

osservato che pertanto risulta ammissibile, in linea di principio, la sospensione anche parziale soggettiva dell'esecuzione;

considerato, che le parti esegutate persone fisiche, sia pur non istanti né beneficiarie del provvedimento *ex l.* 44/1999 (v. dep. 10/11/2025 della società esecutata), hanno dedotto di doverne essere beneficiarie in via derivata, poiché soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo nonché fidejussori (sulla scorta della normativa riportata in ricorso: artt. 2291 e 2304 c.c.; principio di accessorietà della fidejussione ai sensi dell'art. 1939 c.c.);

ritenuto, nei limiti della sommarietà della cognizione di fase e impregiudicato il merito cautelare, che le prospettazioni, non articolate in precedenza dalla società, risultano

meritevoli di approfondimento, apparendo possibile per il G.E. dilatare, in via derivata, la portata sostanziale del beneficio sospensivo in ragione della normativa civilistica; sicchè, sussistono i presupposti per la concessione di provvedimenti urgenti e indilazionabili *inaudita altera parte* in attesa dell'instaurazione del contraddittorio, nei termini della sospensione delle attività delegate e della distribuzione (e non anche dell'aggiudicazione, sulla scorta delle motivazioni già puntualmente esposte, giusta art. 187 *bis* d.a. c.p.c., nel provvedimento qui gravato - si ribadisce, per altri profili, risultando del tutto generiche e slegate dal caso concreto, in ragione delle evidenze temporali già ripercorse nel provv. 12/11/2025, le deduzioni sul punto -); rammentato che la giurisprudenza di questo Ufficio si è ormai stabilmente orientata nel senso di ritenere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto con il quale si chiude la fase sommaria dell'opposizione (tanto all'esecuzione, quanto agli atti esecutivi), pur se privo di definitività, debba necessariamente contenere la statuizione relativa alle spese processuali; applicati gli artt. 617 ss. c.p.c.;

p.q.m.

DISPONE, in via d'urgenza e alla luce dell'art. 623 c.p.c., la sospensione delle attività delegate (vendita; distribuzione) anche in relazione alle parti eseguite persone fisiche (impregiudicato il diritto degli aggiudicatari al trasferimento dei beni aggiudicati);

FISSA l'udienza cartolare del 22/04/2026 per la comparizione delle parti e la trattazione dell'istanza di sospensione in contraddittorio;

ASSEGNA alla parte ricorrente termine perentorio sino al 09/03/2026 per la notificazione del ricorso e del presente decreto alla controparte, unitamente al decreto di trattazione cartolare separatamente emesso.

Si comunichi anche al Delegato.

Bari, 10/12/2025

Il G.E.

Chiara Cutolo